

CAMERA DEI DEPUTATI

Disegno di Legge A.C. 6177

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

i commi 476-479, dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevedono la riapertura dei termini, di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342, per la rivalutazione dei beni d'impresa, ad eccezione delle aree edificabili, presenti come immobilizzazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2004, mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 6 per cento per i beni non ammortizzabili e al 12 per cento per quelli ammortizzabili;

per espressa previsione normativa (comma 477), gli effetti fiscali di questa rivalutazione decorrono dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la stessa è stata eseguita;

i successivi commi 480-483, del medesimo articolo 1, prevedono che la rivalutazione, di cui agli articoli 10-15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applichi alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 19 per cento;

questa specifica rivalutazione riguardante le aree edificabili, ancorché di risulta, ha efficacia fiscale immediata, così come desumibile dall'assenza di una specifica disposizione in merito e dall'esplicito rinvio operato dalla norma (comma 480), tra l'altro, alle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha previsto l'efficacia fiscale della rivalutazione a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la stessa è eseguita;

tale disposizione è direttamente finalizzata ad incentivare la realizzazione di interventi di riqualificazione dei centri urbani, dove spesso sono presenti fabbricati industriali o commerciali ormai dismessi e fatiscenti ed il cui inserimento nel circuito produttivo è ostacolato dalla pesante tassazione delle plusvalenze realizzate con la relativa cessione;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a:

precisare che la condizione cui è subordinata la rivalutazione delle aree, consistente nell'utilizzazione edificatoria delle stesse entro i cinque anni successivi, si intenda

realizzata con l'avvio dei lavori, senza che sia necessaria, a tal fine, l'ultimazione dell'intervento edilizio entro lo stesso termine;

chiarire che non si verifica la decadenza dai benefici derivanti dalla rivalutazione, nell'ipotesi in cui sopraggiunga un impedimento di tipo procedurale e amministrativo che ostacoli l'utilizzazione dell'area entro i termini previsti dalla norma (ad esempio, ritardi nel rilascio del permesso di costruire o nell'approvazione del provvedimento urbanistico attuativo);

precisare che per «area edificabile», ai fini dell'agevolazione, debba intendersi quella risultante tale a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico generale (Piano Regolatore Generale), incidendo la presenza degli strumenti attuativi dello stesso solo sul valore rivalutabile dell'area.

9/6177/26.

(Accettato dal Governo, durante la discussione del disegno di legge presso l'Aula della Camera, Seduta n.720 del 15 dicembre 2005).